

Considerazioni a margine di un mandato di arresto europeo.

di **Angelo Stirone**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Problemi quotidiani di bilanciamento. – 3. La barbarie della fretta (*rectius*, dell'approssimazione). – 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

Le seguenti considerazioni traggono spunto da un procedimento MAE che si instaura e viene incardinato in limine all'introduzione della nuova disciplina di cui al D.Lgs 2 febbraio 2021 che, come è noto, ha apportato modifiche sostanziali all'impianto strutturale della L. 69/2005. Nelle more di questo procedimento si è più volte affacciata alla mente di chi scrive un'immagine metaforica che David Rothkopf adopera in un suo scritto recente: *"If we were to look out the window in the morning and see storm clouds on the horizon, it would fall to us to prepare for a rainy day"*¹. Ed infatti, pur a fronte di una novella normativa che - va detto - si riallinea alla fonte europea, è parso proprio di trovarci seduti a guardare dalla finestra davanti ad un cielo plumbeo foriero di tempesta. Ci si è, così, affrettati a trovare riparo.

Le nuvole pesanti, i tuoni e i lampi, qui rappresentano tutti quei campanelli d'allarme che si è sentiti suonare mentre veniva disposta ancora e ancora una volta la consegna e che toccano, principalmente, il peso specifico che la procedura MAE assume nelle aule di giustizia, ma anche - e soprattutto - le corde di quei valori fondamentali, costituzionali e convenzionali di volta in volta interessate. Si è così voluto raccogliere qui alcune considerazioni sull'incalzare della tempesta e su dove e come trovare riparo, argomentando in favore del ruolo centrale che la persona attinta da un procedimento che irrompe su garanzie e diritti quali la libertà personale e la dignità umana deve riacquistare.

2. Problemi quotidiani di bilanciamento.

Il sistema del mandato d'arresto europeo, inteso quale procedura di cooperazione giudiziaria adottata da Paesi con logiche civili e giuridiche (abbastanza) comuni, mira a promuovere, essenzialmente, procedure di consegna rapide e indolori, in forza dello spirito di cooperazione nell'ambito dello spazio europeo senza frontiere interne. Le caratteristiche morfologiche intrinseche che permeano questa procedura, forgiata da un lato sui principi

¹ David Rothkopf, *The Great Questions of Tomorrow*, 1, Simon & Schuster - TED, 2017.

del mutuo riconoscimento delle sentenze e costruita dall'altro sul rispetto e la tutela dei diritti fondamentali, la rendono, almeno in teoria, aderente agli obiettivi e ai valori fondanti dell'Unione Europea. Il diritto dell'Unione, infatti, "poggia sulla fondamentale premessa secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda"². Ed invero, "il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo"³. Questa è la premessa che apre la strada al mutuo riconoscimento, pilone portante dell'intero sistema che, appunto, sorregge la struttura dello spazio europeo senza frontiere interne basato sulla fiducia reciproca. Non si tratta, dunque, solamente dell'azzeramento delle barriere commerciali: il costruito europeo diviene crogiuolo di valori, principi e diritti comuni a garanzia di un sentimento di fiducia e cooperazione reciproca. Questi principi, a partire dal Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre 1999 - ove gli stati membri venivano invitati a fare del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo - sono stati cristallizzati nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, ribaditi prima nella c.d. Costituzione europea e poi nel Trattato di Lisbona, quale fondamento della cooperazione tra stati membri in materia penale. Si tratta, a ben vedere, di una consacrazione notevole nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia comune.

In questo scenario di reciproca fiducia si iscrive la Decisione Quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo ("MAE"). Nel procedimento MAE, il principio del riconoscimento reciproco trova collocamento all'articolo 1, paragrafo 2, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo (nel minor tempo possibile, ci si sente di aggiungere). Anche i considerando 6 e 10 della Decisione Quadro specificano che il mandato d'arresto europeo "costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento

2 CGUE, Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018, *Slowakische Republik contro Achmea BV*, punto 34; si veda anche CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2019, *Dumitru-Tudor Dorobantu*, punto 47.

3 CGUE, sent. *Dorobantu*, punto 46; si veda anche sentenze (Grande Sezione) del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality* (Carenze del Sistema Giudiziario), punto 36, e del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft*, punto 49.

della cooperazione giudiziaria” e che tale meccanismo “si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri”⁴.

La decisione quadro, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate, è diretta a facilitare (e accelerare) la cooperazione giudiziaria, allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri⁵. In questo senso, il funzionamento del sistema - basato sul principio del mutuo riconoscimento - trova la propria chiave di volta proprio nella fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri⁶.

Due, quindi, i pilastri fondanti. Da un lato i principi supremi dell’ordinamento in tema di diritti di libertà e giusto processo. Dall’altro cooperazione e fiducia reciproca.

Tuttavia – e così arriviamo alla tempesta – sovente, nella pratica delle aule giudiziarie questi principi entrano in rotta di collisione. Troppo spesso, infatti, l’esigenza di celerità giustificata dall’affidamento alla fiducia reciproca (a garanzia del mutuo riconoscimento), sposta una attenta valutazione delle circostanze inerenti alla consegna.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata ad esprimere una valutazione di bilanciamento tra questi valori ha tentato nel tempo di ristabilire un armonioso equilibrio tra interessi che paiono esprimere esigenze comuni ma allo stesso tempo differenti. Per i giudici di Lussemburgo il procedimento MAE deve essere, infatti, propriamente ed attentamente sottoposto al bilanciamento dei valori che fanno da contrappeso alle esigenze e di tutela dei diritti e di politica criminale che forgiavano questo strumento processuale. I più recenti approdi, superando i forse troppo timidi approcci cui la Corte era pervenuta con le note pronunce *Radu* e *Melloni* - ove si concentrava prevalentemente sulla necessità di rendere il sistema MAE il più efficace possibile - allargano l’orizzonte della

4 Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, Considerando 6 e 10.

5 CGUE, Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, punto 76; si veda anche *Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal*, punto 37; *F.*, punto 35, e *Lanigan*, punto 28, ivi richiamate.

6 *Ibid.*, punto 76; si veda anche sentenza del 30 maggio 2013, *F.*, punto 50, e sentenza del 22 dicembre 2010, *Aguirre Zarraga*, C-491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 70, ivi richiamate.

materia sul fronte dei diritti fondamentali⁷. In particolare, la Corte di Giustizia ritiene che tale bilanciamento debba avvenire attraverso un cosiddetto *two step test*. La prima valutazione da effettuare riguarda l'esistenza di carenze sistematiche e generalizzate nello Stato di emissione da valutare sulla base di materiale oggettivo, affidabile, specifico e adeguatamente aggiornato⁸. Questo vaglio riguarda, in astratto, il pericolo per i diritti fondamentali dell'individuo. La seconda valutazione, invece, riguarda l'esistenza in concreto di motivi per ritenere che la persona specifica destinataria del MAE potrebbe effettivamente subire una violazione dei diritti fondamentali (in questa seconda fase sono necessarie informazioni specifiche e individualizzanti)⁹. Questo test in due fasi è stato inizialmente sviluppato con riguardo al rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle strutture di detenzione nel caso *Aranyosi e Căldăraru*, per essere poi esteso ad altri tipi di violazioni, come ad esempio il diritto a un processo equo in *LM*¹⁰. Si badi, questo complesso controllo in due fasi – proprio per l'importanza dei valori in gioco – non può essere superato da informazioni stereotipe e standardizzate che esprimano generiche rassicurazioni provenienti dallo stato di emissione¹¹. Con la recente sentenza *Joined Cases C-354/20 PPU and C-412/20 PPU, "L and P"/Openbaar Ministerie*, la Corte chiarisce che questo sistema di valutazione non può nemmeno essere compresso in un più semplice e rapido *one step assessment* neppure, si badi, a favore del consegnando ovvero quando tali carenze deficitarie appaiano strutturali, evidenti, generalizzate¹². Questo approccio interpretativo è emerso in particolare rispetto alle condizioni detentive: quando esistono prove obiettive, affidabili, precise e debitamente aggiornate dell'esistenza di carenze sistematiche o generalizzate, o riguardanti determinati centri di detenzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare, *in modo concreto e preciso*, se esistono motivi seri e comprovati per ritenere che la

7 CGUE, Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 gennaio 2013. Procedimento relativo all'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi nei confronti di *Ciprian Vasile Radu*; CGUE, Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013, Stefano Melloni contro Ministero Fiscale.

8 Si veda CGUE (Grande Sezione) del 5 aprile 2016, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, e CGUE (Grande Sezione) del 25 luglio 2018, *LM*.

9 CGUE, *LM*, punto 68; CGUE, *Aranyosi & Căldăraru*, punti 92 e 94.

10 CGUE, sent. *Aranyosi e Căldăraru*; CGUE, sent. *LM*; Thomas Vandamme, 'The two-step can't be the quick step': The CJEU reaffirms its case law on the European Arrest Warrant and the rule of law backsliding, 10 febbraio 2021, disponibile qui: <https://europeanlawblog.eu/2021/02/10/the-two-step-cant-be-the-quick-step-the-cjeu-reaffirms-its-case-law-on-the-european-arrest-warrant-and-the-rule-of-law>.

11 Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-05-2021) 10-05-2021, n. 18126.

12 *Joined Cases C-354/20 PPU and C-412/20 PPU, "L and P"/Openbaar Ministerie*, 17 dicembre 2020.

persona oggetto di un mandato d'arresto europeo possa correre, se consegnata, un rischio reale di trattamenti inumani degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹³. In questo impianto così delineato pesa come un macigno la recente sentenza della Corte Edu *Bivolaru et Moldovan c. France* del marzo 2021 ove viene - per la prima volta - riscontrata una violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte della Francia proprio per avere dato esecuzione ad un MAE¹⁴. Per la Corte Edu, infatti, l'esecuzione di un MAE può anche essere rifiutata "in circostanze eccezionali" che, per la loro stessa gravità, impongono di limitare la portata dei principi di riconoscimento e fiducia reciproca tra Stati membri su cui si basa la cooperazione giudiziaria in materia penale¹⁵. Più in particolare, "nel contesto dell'esecuzione di un MAE da parte di uno Stato membro dell'UE, il meccanismo di riconoscimento reciproco non deve essere applicato in modo automatico e meccanico a scapito dei diritti fondamentali"¹⁶. La Corte di Strasburgo si allinea ai parametri forniti dalla Corte di Giustizia secondo cui, come detto, qualora venga constatato che il valore comune dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sancito dall'articolo 2 TUE sia stato violato,¹⁷ e che tale violazione costituisca, per sua natura, un difetto fondamentale del sistema giudiziario, l'autorità giudiziaria di esecuzione può astenersi dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo, in base all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584¹⁸.

La giurisprudenza sovranazionale, come è evidente, si è molto affannata nel riaffermare il rispetto di questi principi cardine. A noi osservatori alla finestra sembra che il cielo alterni sprazzi di sereno alle nuvole cariche. Questi ultimi approdi della giurisprudenza sovranazionale, infatti, sembrano univocamente sostenere che la procedura MAE debba essere sempre soggetta ad una attenzione sostanziale che riguardi i casi e le persone oggetto del procedimento e non ridursi, superficialmente, ad un mero controllo formale in modo da garantire sempre la dignità della persona ed il rispetto dei diritti fondamentali, giustificando, se del caso, una limitazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproco¹⁹.

13 Vedi CGUE, sent. *Aranyosi et Căldăraru*.

14 Corte Edu, *Affaire Bivolaru et Moldovan c. France, Requêtes nos 40324/16 et 12623/17*, 25 marzo 2021.

15 Ibid., punto 54.

16 Ibid., punto 105.

17 Art. 2, Trattato sull'Unione europea, versione consolidata 2020.

18 Si veda sentenze CGUE *LM* e *Aranyosi et Căldăraru*.

19 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2019, C 128/18, *Dorobantu*, punto 83. Si veda anche sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 82, da 98 a 102, e 104).

Dunque, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia viaggia parallelamente – se non un passo indietro - alla protezione dei diritti umani così come consacrati nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. È ovvio, la fiducia reciproca garantisce e impone (ed è questo il senso) una procedura snella e veloce, non ostacolata da intoppi burocratici né, per così dire, giuridici. È altrettanto vero, però, che la procedura MAE ha un impatto enorme sulla persona arrestata ed eventualmente consegnata. L'importanza di una rapida attuazione della pretesa punitiva, dunque, non può non cedere il passo di fronte alla concreta attenzione dei valori in gioco, ai diritti ed alle garanzie del consegnando. Non si può permettere che questo procedimento si riduca ad un mero esercizio burocratico. Sostenendo il contrario, il controllo giurisdizionale sul MAE sarebbe ridotto ad un simulacro privo di ogni effettività e, rispetto all'ordinamento italiano, verrebbero travolti principi costituzionali supremi ed inderogabili, fissati, ad esempio agli articoli 13 e 24 della Costituzione.

3. La barbarie della fretta (*rectius*, dell'approssimazione).

Nel quadro appena delineato si inserisce il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla Decisione Quadro relativa al mandato d'arresto europeo" che, tuttavia, pare muoversi in altra direzione. È vero, infatti, che l'intervento normativo nazionale mira ad adeguarsi alla Decisione Quadro ma, così facendo, incide fortemente sui motivi di rifiuto della consegna e, dunque, sui diritti del consegnando, recidendo le 32 fattispecie per le quali il rifiuto della consegna era obbligatorio secondo il vecchio art. 18 della L. n. 69 del 2005. La nuova normativa, inoltre, introduce una rimodulazione organica dei modi e dei tempi relativi alla definizione del procedimento MAE, ispirandosi alla sacralità del mutuo riconoscimento delle sentenze nello spazio comune europeo, così superando alcuni formalismi già, invero, abbandonati dall'interpretazione giurisprudenziale. Si badi, non si vuole, in questa sede, affrontare il tema del pregiudizio in termini di garanzie difensive che pur grava, come è evidente, sulla persona attinta da un MAE a seguito dell'applicazione della novella legislativa, sia in termini di tempi brevissimi di difesa (si pensi ai cinque giorni utili per ricorrere in Cassazione) sia in relazione ai motivi di rifiuto non più esistenti²⁰. Tuttavia, vale evidenziare che la ratio sottesa all'introduzione di

20 I tempi di consegna hanno subito una notevole riduzione: la Corte d'Appello deve celebrare l'udienza per la decisione sulla consegna entro 15 giorni (a fronte dei 20 previsti dalla previgente normativa). Si badi che la legge impone al giudice di adottare la decisione nel più breve tempo possibile. Si parla di 4 giorni se l'interessato ha espresso il consenso alla consegna. 5 giorni per ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza e la sentenza che dispongono la consegna (ex. art. 22 esecuzione è sospesa). Il gravame è, inoltre, limitato ai motivi indicati lettere a), b), e c) di cui all'art.

queste modifiche sembra essere quella di realizzare una procedura con meno intoppi possibili, degna di essere risolta a suon di timbri, che può dimenticarsi, invece, del destinatario finale del provvedimento.

Tuttavia - e per fortuna - le esigenze di celerità ed efficienza legate indissolubilmente al mutuo riconoscimento trovano prontamente nell'articolo 1, L. 69 del 2005 un valido contrappeso che si riferisce proprio ai principi sanciti dall'art. 6 TUE²¹. Eloquente, in tal senso, è anche il dettato del successivo articolo 2, secondo cui: "l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"²². L'art. 2, così come modificato, arriva a costituire il baluardo del rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona in consegna nell'ambito della disciplina interna MAE e non può che essere considerato alla stregua di una clausola di riserva atta a conservare tutte le garanzie convenzionali, anche se negate dal giudice meno rigoroso o stralciate dal legislatore di turno. A questa conclusione giunge anche la Corte di Cassazione. Ed invero, nonostante la modifica normativa del 2021 non consentirebbe, *prima facie*, al giudice di disporre il rifiuto per quelle cause ostative espunte dalla novella legislativa, la Sesta Sezione della Suprema Corte, pronunciandosi in merito al pericolo di trattamenti degradanti, originariamente contemplato all'art.18, lett.h), l. n. 69 del 2005, ribadisce che, pur a fronte della formale abrogazione della lett.h dell'art.18, L. n. 69 del 2005, deve ritenersi che il motivo di rifiuto obbligatorio della consegna continui ad essere operante, in virtù della clausola generale contenuta nel novellato art.2 L.n. 69 del 2005²³. Per la Corte di Legittimità sussiste, quindi, piena continuità normativa tra l'abrogato art.18, lett.h), L. 69 del 2005 ed il novellato art.2 della medesima legge. La

606 c.p.p.. Si badi, soli cinque giorni per il ricorso avverso la sentenza che dispone la consegna, tre giorni per impugnare l'ordinanza. Si veda, per un esame completo della nuove modifiche normative, L. Scollo, *La riforma del Mandato d'Arresto Europeo. Meno diritto e più diritti*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 2.

21 Ed invero, ai sensi dell'art. 1 L. 69/2005 "*l'Italia non dà esecuzione ai mandati di arresto europeo emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ai sensi del punto (10) del considerando del preambolo della decisione quadro*", così espressamente riferendosi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

22 Art. 2, L. 69 del 2005.

23 Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2021) 15-04-2021, n. 14220.

portata di questo assunto è importante, e si riallinea alle indicazioni sovranazionali.

Questa attribuzione al giudice domestico di controllo rigoroso in merito alle violazioni di garanzie costituzionali e principi convenzionali (che deve, nel caso, far ritenere sussistente una causa ostativa alla consegna), però, mal si concilia con le esigenze di celerità del procedimento. D'altra parte, il giudice nazionale è, come è noto, tenuto ad assicurare la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell'Unione e a garantirne l'efficacia anche e soprattutto nell'ordinamento interno²⁴. A maggior ragione, le norme di diritto derivato dell'Unione devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei diritti fondamentali, *di cui fa parte integrante il rispetto dei diritti della difesa, che derivano dal diritto a un processo equo* sancito dagli artt. 47 e 48 CDFUE²⁵. Dunque, l'art. 2 della L. 69/2005 letto in combinato disposto con il considerando 12 della Decisione Quadro sul mandato d'arresto europeo, con l'art. 6 TUE e con l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso di precludere la consegna di una persona che lamenti violazioni di principi che hanno carattere assoluto (connessi, ad esempio, al divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti)²⁶. In tal senso, l'Autorità che si trova a valutare una richiesta di consegna deve necessariamente tenere conto del fatto che la sua esecuzione non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato, dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea²⁷. Non può, di conseguenza, ad esempio, darsi luogo a consegna quando venga prospettata la possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti e le informazioni inviate dalle cancellerie dello Stato di emissione circa la situazione delle carceri siano meramente probabilistiche e stereotipe, tali da non consentire il superamento di dati forniti da organismi internazionali²⁸. Infatti, di fronte ad elementi idonei a dimostrare "l'esistenza d un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall'articolo 47 della Carta, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve astenersi dal dare seguito al mandato

24 Si veda CGUE del 19 Apr. 2016, Caso C-441/14 *Dansk Industri (DI), acting on behalf of Ajos A/S v. Estate of Karsten Eigil Rasmussen*.

25 Si veda CGUE, 17 marzo 2021, JR, C-488/19, cit., punto 53, richiamando Corte giust., 10 agosto 2017, *Tupikas*, C-270/17 PPU, punto 60.

26 In tal senso si veda anche Cass. Sez. VI 27.01 2012 n. 4528, Cass. Sez. VI, n. 23277 del 01/06/2016, *Barbu*, Rv. 267296; Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2017) 22-02-2017, n. 8529; Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-11-2017) 08-11-2017, n. 51067.

27 Art. 2, L. 69 del 2005.

28 Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-05-2021) 10-05-2021, n. 18126 e Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2021) 16-07-2021, n. 27661.

d'arresto europeo"²⁹. I canoni del *due process* ed il rispetto del principio di proporzionalità, per la Corte di Giustizia, infatti, costituiscono un limite all'operare del mutuo riconoscimento³⁰.

Tanto detto, è opportuno soffermarsi a riflettere di fronte alla barbarie della fretta *rectius* della velocità che diviene approssimazione. Valutare attentamente ed individualmente il contesto sociale e giuridico che il procedimento MAE trasporta con sé significa innalzare l'asticella dei valori convenzionali e comunitari che informano la materia affinché la Persona ritrovi il ruolo centrale che le spetta in questo ed in qualunque altro strumento processuale che incida sulla dignità e la libertà personali³¹.

4. Conclusioni.

Lo spazio comunitario, oggi europeo, sconta la bellissima diversità dei popoli che lo abitano e che ne calpestano il suolo. La struttura del sistema economico-giuridico europeo accomuna, facendole proprie, le differenze dei singoli (e a volte parecchio diversi) sistemi nazionali che ne fanno parte. La procedura MAE, se da un lato riflette alcune di queste diversità, debolezze e contraddizioni che caratterizzano il costruito europeo, dall'altro si ancora saldamente ai valori e i principi propri del diritto europeo, internazionale e convenzionale. Per questo motivo la semplicità della procedura e la facilità della consegna non possono risolversi in approssimazione o superficialità nell'accertare il rispetto della dignità del consegnando.

Il quadro qui delineato offre un po' di conforto – per non dire un ombrello – all'interprete, definendo un perimetro di controllo in favore dei diritti della persona. Tuttavia, nella quotidianità delle aule di giustizia, si è detto, spesso esigenze antitetiche si contrappongono. Le verifiche rigorose qui richiamate a volte cedono il passo all'esigenza di volere consegnare (e volere consegnare subito), magari esasperata dal "dovere politico" di adempiere al comando dell'autorità straniera (a cui poi lasciare l'onere di effettuare quel vaglio in tema di possibili violazioni costituzionali e convenzionali) limitando l'accertamento processuale alla verifica dei formalismi del caso e lasciando agli avvocati difensori il ruolo di spettatori alla finestra. In quest'ottica vale menzionare l'inquietante prospettiva - che pure si è avuto modo di ascoltare - secondo cui l'apertura a posizioni ostative alla consegna consentirebbe a talune popolazioni di rimanere in talaltro stato, così dando vita a filoni

29 Si veda *CGUE, sent. C-216/18 PPU, LM del 25 luglio 2019*.

30 Si veda *CGUE WebMind Lincense, CGUE, 17 dicembre 2015, C-419/14*.

31 Le sentenze *Torreggiani c. Italia e Mursic c. Croazia*, lo insegnano, delineando, con riferimento alle condizioni detentive, quali sono gli standard applicativi dell'art. 3 Convenzione EDU e, quindi, i criteri minimi di dignità umana da garantire ai detenuti, insuperabili neanche per espressa difformità della legislazione nazionale. In tal senso si veda anche Cass. Sez. VI, sent. n. 23277 del 01/06/2016, *Barbu*, Rv. 267296.

giurisprudenziali o interpretativi eccessivamente indulgenti. Il principio del mutuo riconoscimento in questo senso incide negativamente sui margini di discrezionalità del giudice nazionale che, però, non deve lasciarsi persuadere da esigenze di politica criminale. Purtroppo, quando logiche di cooperazione ed esigenze di certezza dei diritti cedono il passo ad opportunità politiche, come sovente accade, sono le persone a subirne le conseguenze più pesanti. Sullo sfondo rimane l'esigenza di celerità e di mantenimento di quello spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli stati dell'Unione e, ancora di più, la necessità di tutelare pienamente i diritti del consegnando. In questo scenario appare sicuramente lodevole l'intento di rendere le procedure più rapide e la pretesa punitiva più efficace a livello europeo. Tuttavia, se si mira a costruire una Unione Europea che non rappresenti solamente una unione commerciale, i valori fondamentali della persona e della dignità umana devono necessariamente, anche in pratica, occupare la prima fila. In altre parole, queste logiche devono sapere indietreggiare davanti al nocciolo duro del diritto internazionale ed europeo, ovvero di fronte a diritti con carattere assoluto e a principi essenziali dell'ordinamento. A parere di chi scrive è, dunque, sempre necessario leggere le norme che informano questa materia mediante la lente costituzionale ed interpretarle attraverso un percorso di riallineamento ai valori convenzionali, anche in aderenza alle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale. Il significato e la portata dei diritti consacrati nella Convenzione Europea e nella Carta di Nizza, ma anche gli obblighi positivi derivanti dall'adesione ad altri strumenti convenzionali, lo impongono. E così, l'assenza di robuste clausole di salvaguardia per i diritti umani deve essere compensata dall'approccio individualistico e attento del giudice nazionale. Solo in questo modo viene correttamente garantito il diritto ad una protezione effettiva dei diritti dell'individuo. Abbiamo un disperato bisogno di bussole per orientarci, direbbe Mireille Delmas-Marty³². Pertanto, i diritti della persona devono ritrovare posto nel cuore di questo meccanismo (e in quest'ottica, limitare fortemente le garanzie difensive e i motivi di rifiuto in onore di una più veloce consegna è un obiettivo maldestro). Una Europa, dunque, senza barriere interne né frontiere commerciali ma ancorata saldamente ai principi ispiratori: "lo scopo è che i diritti fondamentali siano concreti ed effettivi e non restino teorici ed illusori"³³ in modo che anche chi guardi dalla finestra possa tornare a ritrovare il sereno.

32 Mireille Delmas-Marty, *Una bussola dei possibili*, Bologna University Press, 2021.

33 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2015 - Ricorso n. 6884/11 - Cestaro c. Italia, citata in Violette Sirello, *Violazione dell'art. 4 CDFUE e motivi di rifiuto del MAE*, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.1, 1 MARZO 2020, pag. 385.